

## SOMMARIO

### Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia Anno LI - N° 7

*Direttore responsabile:*  
GILBERTO DIALUCE

*Redazione:*  
MARIA BEATRICE DE AMICIS

*Grafica e impaginazione:*  
OMBRETTA COPPI

#### AVVERTENZE

- IDROCARBURI - Attività di ricerca e coltivazione in terra e in mare
- MERCATO DEL GAS NATURALE - Attività di stoccaggio
- GEOTERMIA - Attività di ricerca e coltivazione
- LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI
- REGIONE SICILIA
- DATI STATISTICI
- INDIRIZZI
- ELENCHI ISTANZE
- APPENDICE: INDICI - ELENCHI

AVVERTENZE ..... Pag. 6



### IDROCARBURI

#### TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA

##### ■ ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA

##### **NUOVE ISTANZE**

- **PIETRABBONDANTE** - Istanza di permesso di ricerca (Campobasso, Isernia, Chieti) - Società Sviluppo Risorse Naturali ..... Pag. 7

##### **DICHIARAZIONI DI IRRICEVIBILITÀ**


- **RIOLO TERME** - Dichiarazione di irricevibilità dell'istanza di permesso di ricerca (Forlì-Cesena - Ravenna) - Società MAC Oil ..... Pag. 8

##### ■ PERMESSI DI RICERCA

##### **DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ**

- **BORSANO** - Decreto ministeriale 7 giugno 2007 di trasferimento, alla Società Puma Petroleum, della titolarità della Società Italmin Exploration relativa al permesso di ricerca (Como, Milano, Varese) ..... Pag. 8
- **MONTEMARCIANO** - Decreto ministeriale 7 giugno 2007 di trasferimento, alla Società Intergas Più, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, di quota della titolarità della Società SARP, relativamente al permesso di ricerca (Ancona) ..... Pag. 9

	<p><span style="color: blue;">■</span> ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE</p> <p><span style="color: red;">■</span> CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE</p> <p><b>ISTANZE DI PROROGA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>CANDELA</b> – Istanza di proroga della concessione di coltivazione (Foggia, Potenza) – Società ENI (r.u.) ..... <i>Pag. 10</i></li> </ul> <p><b>ISTANZE DI RIATTRIBUZIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>MAGLIANO</b> – Istanza di riattribuzione della concessione di coltivazione (Foggia) – Società Sviluppo Risorse Naturali ..... <i>Pag. 10</i></li> </ul> <p><b>DECRETI DI PROROGA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TRIGNANO</b> – Decreto ministeriale 25 giugno 2007 di proroga della concessione di coltivazione (Bologna) – Ditta Turchi Maurizio ... <i>Pag. 11</i></li> </ul>
	<p>TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE</p> <p><span style="color: yellow;">■</span> ISTANZE DI PERMESSO DI PROSPEZIONE</p> <p><span style="color: yellow;">■</span> ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA</p> <p><span style="color: green;">■</span> PERMESSI DI RICERCA</p> <p><b>DECRETI DI CONFERIMENTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>F.R39.NP</b> – Decreto ministeriale 21 giugno 2007 di conferimento del permesso di ricerca (Mare Adriatico, Zona D e Zona F) alla Società Northern Petroleum UK ..... <i>Pag. 14</i></li> <li>▪ <b>F.R40.NP</b> – Decreto ministeriale 22 giugno 2007 di conferimento del permesso di ricerca (Mare Adriatico, Zona D e Zona F) alla Società Northern Petroleum UK ..... <i>Pag. 18</i></li> </ul> <p><span style="color: blue;">■</span> ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE</p> <p><span style="color: red;">■</span> CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE</p>
	<p style="text-align: center;"><b>MERCATO DEL GAS NATURALE</b></p> <p><b>COMUNICATI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Istanze di stoccaggio</b> – Comunicato del 3 luglio 2007 riguardante la presentazione di istanze di concessione di stoccaggio e mappe indicative delle aree da richiedere in coltivazione ..... <i>Pag. 22</i></li> </ul>

	<p><b>DECRETI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Aliquote di prodotto</b> - Decreto ministeriale 12 luglio 2007 riguardante modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato ..... <i>Pag. 28</i></li> </ul>
	<p align="center"><b>GEOTERMIA</b></p> <p align="center">ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE</p>
	<p align="center"><b>LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI</b></p>
	<p align="center"><b>REGIONE SICILIA</b></p>
	<p align="center"><b>DATI STATISTICI</b></p>
	<p align="center"><b>INDIRIZZI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ..... <i>Pag. 30</i></li> </ul>
	<p align="center"><b>ELENCHI DELLE ISTANZE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN TERRA ..... <i>Pag. 31</i></li> <li>● ISTANZE DI PERMESSO DI PROSPEZIONE IN MARE ..... <i>Pag. 34</i></li> </ul>



## AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XLV	1	31 gennaio 2001	1	17	XLVIII	7	31 luglio 2004	83	87
XLV	2	29 febbraio 2001	18	-	XLVIII	8	31 agosto 2004	88	104
XLV	3	31 marzo 2001	-	-	XLVIII	9	30 settembre 2004	105	112
XLV	4	30 aprile 2001	-	-	XLVIII	10	31 ottobre 2004	113	119
XLV	5	31 maggio 2001	-	-	XLVIII	11	30 novembre 2004	120	147
XLV	6	30 giugno 2001	-	-	XLVIII	12	31 dicembre 2004	148	158
XLV	7	31 luglio 2001	-	-					
XLV	8	31 agosto 2001	-	-	XLIX	1	31 gennaio 2005	1	8
XLV	9	-	-	-	XLIX	2	28 febbraio 2005	9	19
XLV	10	31 ottobre 2001	-	-	XLIX	3	31 marzo 2005	20	32
XLV	11	30 novembre	-	-	XLIX	4	30 aprile 2005	33	43
XLV	12	31 dicembre	-	-	XLIX	5	31 maggio 2005	44	49
					XLIX	6	30 giugno 2005	50	71
XLVI	1	31 gennaio 2002	1	23	XLIX	7	31 luglio 2005	72	95
XLVI	2	28 febbraio 2002	24	27	XLIX	8	31 agosto 2005	96	107
XLVI	3	31 marzo 2002	28	43	XLIX	9	30 settembre 2005	108	113
XLVI	4	30 aprile 2002	44	72	XLIX	10	31 ottobre 2005	114	127
XLVI	5	31 maggio 2002	73	95	XLIX	11	30 novembre 2005	128	136
XLVI	6	30 giugno 2002	96	109	XLIX	12	31 dicembre 2005	137	155
XLVI	7	31 luglio 2002	110	123					
XLVI	8	31 agosto 2002	124	146	L	1	31 gennaio 2006	1	15
XLVI	9	30 settembre	147	166	L	2	28 febbraio 2006	16	34
XLVI	10	31 ottobre 2002	167	171	L	3	31 marzo 2006	35	43
XLVI	11	30 novembre	172	178	L	4	30 aprile 2006	44	61
XLVI	12	31 dicembre	179	205	L	5	31 maggio 2006	62	71
					L	6	30 giugno 2006	72	81
XLVII	1	31 gennaio 2003	1	8	L	7	31 luglio 2006	82	94
XLVII	2	28 febbraio 2003	9	24	L	8	31 agosto 2006	95	113
XLVII	3	31 marzo 2003	25	40	L	9	30 settembre 2006	114	124
XLVII	4	30 aprile 2003	41	64	L	10	31 ottobre 2006	125	134
XLVII	5	31 maggio 2003	65	81	L	11	30 novembre 2006	135	152
XLVII	6	30 giugno 2003	82	88	L	12	31 dicembre 2006	153	168
XLVII	7	31 luglio 2003	89	100					
XLVII	8	31 agosto 2003	101	118	LI	1	31 gennaio 2007	1	10
XLVII	9	30 settembre	119	124	LI	2	28 febbraio 2007	11	22
XLVII	10	31 ottobre 2003	125	135	LI	3	31 marzo 2007	23	32
XLVII	11	30 novembre	136	144	LI	4	30 aprile 2007	33	51
XLVII	12	31 dicembre	145	167	LI	5	31 maggio 2007	52	62
					LI	6	30 giugno 2007	63	64
XLVIII	1	31 gennaio 2004	1	10	LI	7	31 luglio 2007	65	75
XLVIII	2	29 febbraio 2004	11	24					
XLVIII	3	31 marzo 2004	25	47					
XLVIII	4	30 aprile 2004	48	60					
XLVIII	5	31 maggio 2004	61	69					
XLVIII	6	30 giugno 2004	70	82					

La delimitazione delle istanze, dei permessi e delle concessioni pubblicate sui BUIG è rappresentata esclusivamente dalle relative coordinate geografiche, pertanto le tavole allegate sono puramente indicative ed eventuali incongruenze con le suddette coordinate geografiche sono da considerarsi semplici imprecisioni grafiche.

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187).

Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

**ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE  
DI IDROCARBURI IN TERRA**

**ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA  
NUOVE ISTANZE**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **65.**

**Istanza di permesso di ricerca «PIETRABBONDANTE» presentata dalla Società Sviluppo Risorse Naturali** (estratto).

Richiedente: Società SVILUPPO RISORSE NATURALI - Roma, Via Reno, 5.

Data di presentazione dell'istanza: 28 giugno 2007.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «PIETRABBONDANTE».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Regioni:* Molise (410,30) - Abruzzo (337,10).
- *Province:* Campobasso - Isernia - Chieti.
- *Fogli della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.):* 153-154.

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

<i>Vertice</i>	<i>Longitudine E Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	1° 53'	41° 58'
b	2° 08'	41° 58'
c	2° 08'	41° 44'
d	2° 06'	41° 44'
e	2° 06'	41° 40'
f	1° 51'	41° 40'
g	1° 51'	41° 48'
h	1° 49'	41° 48'
i	1° 49'	41° 49'
l	1° 50'	41° 49'
m	1° 50'	41° 50'
n	1° 52'	41° 50'
o	1° 52'	41° 54'
p	1° 50'	41° 54'
q	1° 50'	41° 55'
r	1° 53'	41° 55'

- *Superficie richiesta:* km<sup>2</sup> 747,40.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 1 fuori testo.

## DICHIARAZIONI DI IRRICEVIBILITÀ

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **66.**

DICHIARAZIONE 7 giugno 2007, n. 9952.

**Irricevibilità dell'istanza di permesso di ricerca «RIOLO TERME» presentata dalla Società MAC Oil (estratto).**

Il Direttore dell'Ufficio F3 dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, ha dichiarato, con nota in data 7 giugno 2007, n. 9952, l'irricevibilità dell'istanza di permesso di ricerca «RIOLO TERME» presentata dalla Società MAC OIL e pubblicata al n. 36 del B.U.I.G. Anno LI - N. 4, per scadenza dei termini per la concorrenza con l'istanza «BRISIGHELLA» presentata dalla Società UNION EQUITIES CORPORATION, pubblicata nel B.U.I.G. Anno L - N. 8.

## PERMESSI DI RICERCA

### DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **67.**

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 2007.

**Trasferimento, alla Società Puma Petroleum, della titolarità della Società Italmin Exploration relativa al permesso di ricerca «BORSANO».**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, N. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il D.M. 26 novembre 2003, con il quale alla Società Italmin Exploration Srl è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «BORSANO», in territorio delle provincie di Milano, Varese e Como;

Vista l'istanza presentata in data 21 novembre 2006 con la quale la Società Italmin Exploration Srl ha chiesto di poter trasferire alla Società Puma Petroleum Ltd la titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 20509 dell'11 dicembre 2006 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data

8 gennaio 2007 dal Dott. Tullio Cimmino notaio in Roma, rep. N. 62353, registrato presso l'Agenzia delle entrate di Roma in data 17 gennaio 2007.

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dall' 8 gennaio 2007 la titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «BORSANO» in territorio delle provincie di Milano, Varese e Como, è trasferita ed intestata dalla Società ITALMIN EXPLORATION-S.r.l. (c.f. n. 05287541006) con sede in Roma, Lungotevere dei Mellini, 44 (C.a.p. 00193) alla Società PUMA PETROLEUM LTD (c.f. n. 97158710588) con sede in British Virgin Islands, Building Wickams Cay1, Road Town, Tortola e domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini, 44 ( C.a.p. 00193).

Art. 2.- La Società titolare è tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 26 novembre 20037 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Puma Petroleum Ltd tramite l'Agenzia del Demanio Filiale Lombardia.  
Roma, 7 giugno 2007.

*Il Direttore generale:* ROMANO

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **68**.

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 2007.

**Trasferimento, alla Società Intergas Più, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, di quota della titolarità della Società SARP, relativamente al permesso di ricerca «MONTEMARCIANO».**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 24 febbraio 2006, con il quale alla Società S.A.R.P. Servizi Assistenza Ricerche Petrolifere sas di Rossato Augusto è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MONTEMARCIANO» in territorio della provincia di Ancona;

Vista l'istanza presentata in data 12 ottobre 2006, con la quale la Società S.A.R.P. sas ha chiesto di poter trasferire alla Società Intergas Piu' S.r.l. la quota del 50% della titolarità del permesso in questione, e la qualifica di rappresentante unico delle contitolari;

Vista la nota ministeriale n. 1703 del 29 gennaio 2007 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 16 marzo 2007 dalla Dott.ssa Roberta Mori notaio in Roma, rep. N. 14799, registrato presso l'Agenzia delle entrate di Roma 5 al n. 3728 in data 27 marzo 2007;

#### D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 27 marzo 2007 la quota del 50% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MONTEMARCIANO», in territorio della provincia di Ancona è trasferita ed intestata dalla Società S.A.R.P. Servizi Assistenza Ricerche Petrolifere sas di Rossato Augusto (c.f.n. 01890600248) con sede in Noventa Vicentina (VI) Via Cesare Battisti, 10 (C.a.p. 36035) alla Società INTERGAS PIU' S.r.l. (c.f. n. 08344911006), con sede in Roma, Via Cesare Balbo, 35 (C.a.p. 00184).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

Intergas Più - S.r.l.: 50%;

S.A.R.P. sas: 50%.

Rappresentante unica è nominata la Società Intergas Piu'-S.r.l..

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 24 febbraio 2006 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3 - Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Intergas Piu'- S.r.l. tramite l'Agenzia del Demanio Filiale Marche. Roma, 7 giugno 2007.

*Il Direttore generale:* ROMANO

## CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

### ISTANZE DI PROROGA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **69**.

**Istanza di proroga della concessione di coltivazione «CANDELA» presentata dalle Società ENI (r.u.)**  
(estratto).

Richiedente: Rappresentante unica - Società ENI - Roma, Piazzale E. Mattei, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 5 giugno 2007.

Denominazione della concessione di coltivazione della quale si chiede la proroga: «CANDELA» (v. Elenco delle concessioni di coltivazione, n. 789 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale della medesima:

- *Province*: Foggia - Potenza.
- *Superficie*: km<sup>2</sup> 331,9039.
- *Superficie dell'area della concessione per la quale si chiede la proroga*: km<sup>2</sup> 331,9039.

## **ISTANZE DI RIATTRIBUZIONE**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **70.**

### **Istanza di riattribuzione della concessione di coltivazione «MAGLIANO» presentata dalla Società Sviluppo Risorse Naturali (estratto).**

Richiedente: - Società SVILUPPO RISORSE NATURALI – Roma, Via Reno, 5.  
Data di presentazione dell'istanza: 28 giugno 2007.  
Denominazione della concessione di coltivazione della quale si richiede la riattribuzione: «MAGLIANO» (v. Elenco delle concessioni di coltivazione, n. 925 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale della medesima::

- *Titolare*: ENI (100%).
- *Provincia*: Foggia.
- *Superficie*: Km<sup>2</sup> 24,5273.

La Società ENI ha presentato istanza di rinuncia alla concessione di coltivazione «MAGLIANO» pubblicata nel B.U.I.G. Anno XLVIII – N. 3.

## **DECRETI DI PROROGA**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **71.**

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 2007.

### **Proroga della concessione di coltivazione «TRIGNANO» della Ditta Turchi Maurizio.**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di

esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'Accordo procedimentale (rep. N. 1247) sancito dalla Conferenza Stato-Regione in data 24 aprile 2001 per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 443 del 1999;

Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239 relativa al riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia energia;

Visto il D.M. 18 marzo 1955 con il quale è stata accordata alla Ditta Averardo Macchia, per la durata di anni quindici, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «TRIGNANO», dell'estensione di ha 67, ubicata in provincia di Modena;

Visto il D.M. 30 dicembre 1959 con il quale la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «TRIGNANO» è stata confermata, alla Ditta Averardo Macchia fino al 17 marzo 1970;

Visto il D.M. 24 maggio 1963, con il quale la concessione è stata adeguata alle disposizioni della legge 24 luglio 1962, n. 1072;

Visti i DD.MM. 22 aprile 1971, 23 marzo 1981, 1 aprile 1994 e 31 gennaio 1996 con i quali la concessione è stata prorogata fino al 19 marzo 2005;

Visti il D.M. 20 agosto 1998 con il quale la concessione è stata ricondotta alla disciplina della legge n. 6 del 1957 e del Decreto legislativo n. 625 del 1996;

Visto il D.M. 11 novembre 1986 con il quale la concessione di coltivazione «TRIGNANO» è stata trasferita al Sig. Turchi Maurizio, residente a Fanano, Via Canevare, n. 350, partita IVA 00578270365;

Vista l'istanza pervenuta il 1 febbraio 2005 con la quale la Ditta Turchi Maurizio ha chiesto la proroga quinquennale della concessione "TRIGNANO";

Vista la relazione dell'U.N.M.I.G. dell' 11 maggio 2005 prot. 3048 Ufficio F5 di Bologna con la quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga;

Vista la relazione dell'ufficio F2 dell'UNMIG in data 8 giugno 2005 favorevole all'accoglimento dell'istanza stessa;

Vista la nota ministeriale datata 27 ottobre 2005 prot. n. 177791 con la quale, è stata richiesta l'intesa con la Regione Emilia Romagna, ai sensi del D.leg.vo 31 marzo 1998 n° 112 ed in conformità all'accordo procedimentale sancito dalla conferenza Stato-Regione in data 24 aprile 2001;

Visto la delibera della Regione Emilia Romagna N. ENE/06/13949 del 31 luglio 2006, con la quale la Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna ha espresso l'intesa favorevole alla proroga della concessione;

Considerato che la proroga è giustificata dalla prosecuzione delle attività di coltivazione in atto;

Considerato che la proroga richiesta non presenta problemi di particolari rilevanza, ai sensi dell'art 18, del citato D.P.R. n° 484;

D E C R E T A:

Art. 1 - Alla Ditta TURCHI MAURIZIO (c.f. 00578270365) con sede a Fanano, via Canevare n. 350, (CAP 50144) è accordata la proroga quinquennale della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «TRIGNANO», a decorrere dal 19 marzo 2005 fino al 19 marzo 2010, ricadente nella provincia di Bologna, dell'estensione di kmq 67.

Art.2 - E' approvato il programma lavori che prevede l'effettuazione di interventi di manutenzione e l'ottimizzazione della produzione per consegnare il gas prodotto al Consorzio Intercomunale Metanizzazione Alto Frignano, mediante un nuovo impianto di compressione che sarà installato all'interno dei locali esistenti.

Art. 3 - La società è tenuta:

- a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con i DD.MM. nelle premesse citate, ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citate, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela dei pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito nel D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
- b) in caso di perforazione di nuovi pozzi, a presentare apposita istanza corredata di adeguata documentazione tecnica presso i competenti organi regionali, ai fini della verifica di compatibilità ambientale in applicazione dell'art 4 comma 2 del D.P.R. 526/94;
- c) ad osservare le prescrizioni e le raccomandazioni prescritte nell'intesa Stato-Regione della Regione Emilia Romagna di cui alla citata delibera N. ENE/069/13949 del 31 maggio 2006 che fa parte integrante del presente decreto ed in particolare qualora nel prosieguo dell'attività di coltivazione si rendano necessarie nuove opere sul campo o modifiche impiantistiche la società titolare deve presentare alla Regione una relazione ambientale, ai sensi della normativa regionale, comprendente il progetto da eseguire per sottoporlo alla procedura V.I.A.;
- d) a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato ai sensi della normativa vigente;
- e) a provvedere alla adeguata programmazione delle chiusure minerarie dei pozzi a fine vita produttiva dei pozzi stessi ed al ripristino ambientale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società Turchi Maurizio tramite l'Agenzia del Demanio Filiale Emilia Romagna. Roma, 25 giugno 2007.

*Il Direttore generale:* ROMANO

PERMESSI DI RICERCA  
**DECRETI DI CONFERIMENTO**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **72**.

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 2007.

**Conferimento del permesso di ricerca «F.R39.NP» alla Società Northern Petroleum UK** (Tavola n. 2 fuori testo).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Visto il D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza contraddistinta dalla sigla «d57F.R-.NP» presentata in data 30 aprile 2004 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società Northern Petroleum (UK) Limited ha chiesto un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare Adriatico, zone «F» e «D»;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 15 dicembre 2005;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza «d57F.R-.NP»;

Vista la nota n.DSA-2007-0013642 in data 14 maggio 2007, notificata tra l'altro alla Società Northern Petroleum (UK) Limited con la quale il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, ha disposto che le attività previste nell'area dell'istanza di ricerca «d57F.R-.NP» possono essere escluse dalla procedura della valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986, solo per quanto riguarda l'esecuzione della prospezione geofisica (prima fase), a condizione che vengano osservate le prescrizioni della citata nota n.DSA-2007-0013642 e fatto salvo il rispetto delle misure di prevenzione e mitigazione indicate nel Rapporto Ambientale, le valutazioni e le prescrizioni che saranno eventualmente imposte dalle autorità competenti per gli aspetti riguardanti la sicurezza, la pesca e la navigazione. Dovranno, invece, essere assoggettate a procedura di valutazione di impatto ambientale tutte le attività necessarie alla perforazione del pozzo esplorativo (seconda fase).

#### D E C R E T A:

Art. 1.- Alla Società Northern Petroleum (UK) Limited (c.f. n.97203520586) con sede in Londra (UK) e sede secondaria in Roma, Viale Trastevere,249 (C.a.p. 00153) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «F.R39.NP» nel mare Adriatico, zone «F» e «D».

Art. 2.- L'area marina entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:250.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i sedici vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di kmq 734,50 (settecentotrentaquattrovirgolacinquanta).

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citato.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato pari a euro 5,16 per kmq di superficie ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti e salvo ulteriore conguaglio.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del presente decreto ed i lavori di perforazione entro quarantotto mesi dalla stessa data.

Art. 6.- La permissionaria è tenuta a:

- a) osservare, ai fini della sicurezza delle lavorazioni, le norme emanate con il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, nelle premesse citato, nonché tutte le prescrizioni che possano essere imposte dal Direttore dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e la Geotermia per l'Italia Meridionale Ufficio F7 di Napoli, dalle Autorità marittime e dalle altre Amministrazioni statali interessate, in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
- b) osservare le prescrizioni del Codice della navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione

e le altre norme in materia di navigazione, di tutela dell'ambiente marino, pesca, polizia marittima ed uso del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché le norme internazionali sulla navigazione marittima ed aerea;

Per quanto non espressamente stabilito nel Disciplinare tipo di cui all'art. 3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia o dal competente Ufficio F7 di Napoli.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

Le attività dovranno essere altresì condotte nel rispetto del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203, in quanto applicabili, nonché dell'art. 4 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Art. 7.- All'interno del perimetro delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, delle aree sottoposte a tutela biologica di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963 e a tutela archeologica di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà comunque subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione o alla tutela dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui ai precedenti artt. 6 e 7 e le prescrizioni in esse eventualmente stabilite, la Società Northern Petroleum (UK) Limited per missionaria, nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a:

- a) osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla citata nota n. DSA-2007-0013642 in data 14 maggio 2007 del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare che fa parte integrante del presente decreto;
- b) nel caso l'ubicazione prescelta per l'installazione temporanea dell'impianto mobile di perforazione risulti visibile dalla costa, definire le scelte riguardanti il periodo di effettuazione della perforazione anche nel rispetto del criterio di minimizzare l'impatto paesaggistico;
- c) effettuare una specifica ed accurata verifica della stabilità e delle caratteristiche del fondo marino interessato dal temporaneo posizionamento dell'impianto di perforazione.
- d) assicurare il periodico controllo analitico dei fanghi di perforazione esausti e degli effluenti liquidi. Lo scarico in mare dei detriti e dei fanghi di perforazione è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio in base ai limiti stabiliti dalle norme vigenti. Nel caso tali scarichi non siano autorizzati la Società permissionaria dovrà trasmettere all'Ufficio F7 competente un programma per lo smaltimento in terraferma degli

stessi;

- e) assicurare che i soggetti che eseguono le operazioni di smaltimento o di scarico in terraferma siano provvisti delle autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e di tutela delle acque dagli inquinamenti;
- f) procedere al ripristino o al recupero delle aree comunque danneggiate nel corso delle operazioni di ricerca, sulla base di progetti approvati dall'Ufficio F7 di Napoli;
- g) presentare all'Ufficio F7, nel caso il pozzo non sia chiuso minerariamente, un rapporto preventivo sulla sua messa in sicurezza dopo l'abbandono della postazione da parte dell'impianto mobile di perforazione e sulle procedure di manutenzione e di controllo previste per il mantenimento delle strutture sottomarine o in superficie del pozzo, indicando gli eventuali rischi per le risorse ambientali e le misure previste per minimizzarli;
- h) presentare alla Capitaneria di porto competente e all'Ufficio F7 un rapporto sui piani di emergenza per gli sversamenti accidentali in mare di olio minerale e derivati con indicazione delle tecniche e dei mezzi disponibili per eventuali bonifiche a seguito di un evento accidentale, in base alle disposizioni del D.I. 20 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 200, del 22 luglio 1982.
- i) sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza delle operazioni di ricerca.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società Northern Petroleum (UK) Limited tramite l'Agenzia del Demanio filiale Puglia.

Roma, 21 giugno 2007.

*Il Direttore generale:* ROMANO

*Allegato al D.M. 21 giugno 2007 relativo al permesso di ricerca «F.R39.NP».*

*- Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine E Greenwich	Latitudine N
a	17° 51'	41° 09'
b	17° 56'	41° 09'
c	17° 56'	41° 05'
d	18° 03'	41° 05'
e	18° 03'	41° 04'
f	18° 10'	41° 04'
g	18° 10'	41° 08'
h	18° 15'	41° 08'
i	18° 15'	40° 53'
l	18° 16'	40° 53'
m	18° 16'	40° 51'
n	18° 04'	40° 51'
o	18° 04'	40° 56'
p	17° 57'	40° 56'
q	17° 57'	40° 59'
r	17° 51'	40° 59'

*- Superficie:* km<sup>2</sup> 734,50.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **73**.

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 2007.

**Conferimento del permesso di ricerca «F.R40.NP» alla Società Northern Petroleum UK** (Tavola n. 3 fuori testo).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Visto il D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza contraddistinta dalla sigla «d58F.R-.NP» presentata in data 31 maggio 2004 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società Northern Petroleum (UK) Limited ha chiesto un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare Adriatico, zone «F» e «D» al largo della costa pugliese;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 15 dicembre 2005;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza «d58F.R-.NP»;

Vista la nota n.DSA-2007-0013640, in data 14 maggio 2007 notificata tra l'altro alla

Società Northern Petroleum (UK) Limited con la quale il Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare ha disposto che le attività previste nell'area dell'istanza «d58F.R-.NP» possono essere escluse dalla procedura della valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 per quanto riguarda l'esecuzione della prospezione geofisica (prima fase), fatto salvo il rispetto delle misure di prevenzione e mitigazione indicate nel Rapporto Ambientale, le valutazioni e le prescrizioni che saranno eventualmente imposte dalle autorità competenti per gli aspetti riguardanti la sicurezza, la pesca e la navigazione. Dovranno invece essere assoggettate a procedura di valutazione di impatto ambientale tutte le attività necessarie alla perforazione del pozzo esplorativo (seconda fase).

D E C R E T A:

Art. 1.- Alla Società Northern Petroleum (UK) Limited (c.f.n.97203520586) con sede in Londra (UK) e sede secondaria in Roma, Viale Trastevere,249 (C.a.p. 00153) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «F.R40.NP» nel mare Adriatico zone «F» e «D».

Art. 2.- L'area marina entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:250.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i venti vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di kmq 734,64 (settecentotrentaquattrovirgolasessantaquattro).

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citato.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato pari a euro 5,16 per kmq di superficie ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti e salvo ulteriore conguaglio.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del presente decreto ed i lavori di perforazione entro quarantotto mesi dalla stessa data.

Art. 6.- La permissionaria è tenuta a:

- a) osservare, ai fini della sicurezza delle lavorazioni, le norme emanate con il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, nelle premesse citato, nonché tutte le prescrizioni che possano essere imposte dal Direttore dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e la Geotermia per l'Italia Meridionale Ufficio F7 di Napoli, dalle Autorità marittime e dalle altre Amministrazioni statali interessate, in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
- b) osservare le prescrizioni del Codice della navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e le altre norme in materia di navigazione, di tutela dell'ambiente marino, pesca, polizia marittima ed uso del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché le norme

internazionali sulla navigazione marittima ed aerea;

Per quanto non espressamente stabilito nel Disciplinare tipo di cui all'art. 3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - o dal competente Ufficio F7 di Napoli.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

Le attività dovranno essere altresì condotte nel rispetto del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203, in quanto applicabili, nonché dell'art. 4 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Art. 7.- All'interno del perimetro delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, delle aree sottoposte a tutela biologica di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963 e a tutela archeologica di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà comunque subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione o alla tutela dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui ai precedenti artt. 6 e 7 e le prescrizioni in esse eventualmente stabilite, la Società Northern Petroleum (UK) Limited permissionaria nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a:

- a) osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla citata nota n. DSA 2007-0013640 in data 14 maggio 2007 del Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare che fa parte integrante del presente decreto;
- b) nel caso l'ubicazione prescelta per l'installazione temporanea dell'impianto mobile di perforazione risulti visibile dalla costa, definire le scelte riguardanti il periodo di effettuazione della perforazione anche nel rispetto del criterio di minimizzare l'impatto paesaggistico;
- c) effettuare una specifica ed accurata verifica della stabilità e delle caratteristiche del fondo marino interessato dal temporaneo posizionamento dell'impianto di perforazione.
- d) assicurare il periodico controllo analitico dei fanghi di perforazione esausti e degli effluenti liquidi. Lo scarico in mare dei detriti e dei fanghi di perforazione è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio in base ai limiti stabiliti dalle norme vigenti. Nel caso tali scarichi non siano autorizzati la Società permissionaria dovrà trasmettere all'Ufficio F7 un programma per lo smaltimento in terraferma degli stessi;
- e) assicurare che i soggetti che eseguono le operazioni di smaltimento o di scarico in terraferma siano provvisti delle autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti in materia di smaltimento

- dei rifiuti e di tutela delle acque dagli inquinamenti;
- f) procedere al ripristino o al recupero delle aree comunque danneggiate nel corso delle operazioni di ricerca, sulla base di progetti approvati dall'Ufficio F7 di Napoli;
- g) presentare all'Ufficio F7 nel caso il pozzo non sia chiuso minerariamente un rapporto preventivo sulla sua messa in sicurezza dopo l'abbandono della postazione da parte dell'impianto mobile di perforazione e sulle procedure di manutenzione e di controllo previste per il mantenimento delle strutture sottomarine o in superficie del pozzo, indicando gli eventuali rischi per le risorse ambientali e le misure previste per minimizzarli;
- h) presentare alla Capitaneria di porto competente e alla all'Ufficio F7 un rapporto sui piani di emergenza per gli sversamenti accidentali in mare di olio minerale e derivati con indicazione delle tecniche e dei mezzi disponibili per eventuali bonifiche a seguito di un evento accidentale, in base alle disposizioni del D.I. 20 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 200, del 22 luglio 1982.
- i) sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza delle operazioni di ricerca.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società Northern Petroleum (UK) Limited tramite l'Agenzia del Demanio filiale Puglia.

Roma, 22 giugno 2007.

*Il Direttore generale:* ROMANO

*Allegato al D.M. 22 giugno 2007 relativo al permesso di ricerca «F.R40.NP».*

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine E Greenwich	Latitudine N
a	18° 07'	40° 51'
b	18° 25'	40° 51'
c	18° 25'	40° 50'
d	18° 29'	40° 50'
e	18° 29'	40° 49'
f	18° 33'	40° 49'
g	18° 33'	40° 47'
h	18° 38'	40° 47'
i	18° 38'	40° 49'
l	18° 40'	40° 49'
m	18° 40'	40° 39'
n	18° 25'	40° 39'
o	18° 25'	40° 40'
p	18° 19'	40° 40'
q	18° 19'	40° 43'
r	18° 15'	40° 43'
s	18° 15'	40° 45'
t	18° 11'	40° 45'
u	18° 11'	40° 47'
v	18° 07'	40° 47'

- *Superficie:* km<sup>2</sup> 734,64.

## MERCATO DEL GAS NATURALE

### COMUNICATI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **74**.

COMUNICATO del 3 luglio 2007.

#### **Presentazione istanze di concessione di stoccaggio. Mappe indicative delle aree da richiedere in coltivazione**

IL DIRETTORE GENERALE

*Possibile conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione. Comunicazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001. Presentazione istanze di concessione di stoccaggio - mappe indicative delle aree da richiedere in concessione.*


Con riferimento alla procedura di presentazione di istanze in concorrenza per la realizzazione di nuovi stoccaggi di gas naturale, si comunica che le aree relative ai giacimenti per la conversione in stoccaggio, da indicare nelle istanze per il conferimento di concessioni di stoccaggio, sono indicativamente quelle riportate nelle allegate tavole.

L'area richiesta in concessione dovrà in ogni caso essere conforme ai requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale 26 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005.


Essendo il giacimento di Bagnolo Mella ricadente in una concessione di coltivazione che comprende altri giacimenti, si precisa che un'eventuale istanza per la conversione a stoccaggio del giacimento di "Bagnolo Mella", deve riguardare solo tale struttura.

Il presente comunicato è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e nel *Bollettino ufficiale per gli idrocarburi e la geotermia*.


*Il Direttore generale:* ROMANO




**Giacimento di Bagnolo Mella (BS) – Interazione dell'area proposta per la concessione di stoccaggio con i confini territoriali comunali**




**Giacimento di Piadena Est (CR) – Interazione dell’area proposta per la concessione di stoccaggio con i confini territoriali comunali**



**Giacimento di Rapagnano (AP) – Interazione dell'area proposta per la concessione di stoccaggio con i confini territoriali comunali**



Giacimento di Romanengo (BG/CR) – Interazione dell'area proposta per la concessione di stoccaggio con i confini territoriali comunali



**Giacimento di San Benedetto (AP) – Interazione dell'area proposta per la concessione di stoccaggio con i confini territoriali comunali**

Area relativa	Coordinate estremo Nord/Ovest (NW) di ogni area	
	<i>Longitudine rif. M. Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
1) giacimento di Bagnolo-Mella	-2° 21'	45° 26'
2) giacimento di Piadena Est	-2° 13'	45° 09'
3) giacimento di Rapagnano	-1° 09'	43° 10'
4) giacimento di Romanengo	-2° 42'	45° 24'
5) giacimento di San Benedetto	1° 24'	42° 57'

## DECRETI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **75**.

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 2007.

**Modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato.**

## IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale";

Vista la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: Direttiva 2003/55/CE), che all'articolo 3 stabilisce che gli Stati membri possono introdurre misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle previste dalla direttiva stessa, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, ed in particolare le norme che disciplinano le aliquote di prodotto della coltivazione, come modificate dall'articolo 1, commi 93, 94 e 95 della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1 febbraio 2007, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, che stabilisce che entro tre mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto legge, sono determinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) le modalità con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacità di cui all'articolo 13 della deliberazione dell'Autorità n. 137/02 del 17 luglio 2002, e secondo le modalità di cui all'articolo 1 della deliberazione della stessa Autorità n. 22/04 del 26 febbraio 2004;

Visto il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas espresso con deliberazione 28 giugno 2007, n. 162/07;

## D E C R E T A:

## Articolo 1

*Modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato*

1. Le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas che ciascun titolare è tenuto a corrispondere allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, ove superiori a 20 milioni di standard metri cubi per il complesso delle concessioni di coltivazione di cui è titolare, sono cedute per la vendita presso il mercato regolamentato di cui alle deliberazioni n. 137/02 e n. 22/04 dell'Autorità, secondo quote mensili uguali, a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese, dal mese di ottobre dell'anno di riferimento per la corresponsione delle aliquote, al mese di marzo dell'anno successivo.
2. Nel caso in cui le aliquote complessive siano pari o inferiori a 20 milioni di standard metri cubi e superiori a 5 milioni di standard metri cubi di gas naturale, esse sono cedute presso il mercato

regolamentato di cui al comma 1 a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento per la corresponsione delle aliquote.

3. Nel caso in cui le aliquote complessive siano pari o inferiori a 5 milioni di metri cubi di gas, esse continuano ad essere corrisposte allo Stato secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificate dall'articolo 1, commi 93, 94 e 95 della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per le aliquote dovute per l'anno 2006 i relativi versamenti sono effettuati entro il 31 luglio 2007.
4. Le modalità economiche dell'offerta di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con la deliberazione dell'Autorità adottata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7.
5. Nel caso di mancata vendita entro il mese di marzo delle quote di gas di cui ai commi 1 e 2, le stesse possono essere acquisite entro il mese successivo dalle imprese di stoccaggio per la costituzione dei volumi di gas necessari per l'ampliamento delle capacità di stoccaggio strategico, o per la ricostituzione dei volumi di *cushion* gas destinati ad accrescere l'offerta di *working* gas al sistema nazionale del gas, corrispondendo allo Stato il valore calcolato con le modalità di cui al comma 3. Nel caso di mancato acquisto da parte delle imprese di stoccaggio, le aliquote sono corrisposte allo Stato dai titolari delle concessioni di coltivazione entro i dieci giorni successivi con le modalità di cui al comma 3, computando anche gli interessi legali applicabili dal mese di giugno dell'anno di riferimento per la corresponsione delle aliquote.
6. L'Autorità effettua il monitoraggio dei prezzi di cessione delle aliquote di cui ai commi 1 e 2, anche sulla base dei valori delle transazioni registrate negli stessi periodi in altri punti di scambio di volumi di gas in ambito europeo, segnalando al Ministero eventuali pratiche non coerenti con l'andamento del mercato, ai fini dei conseguenti provvedimenti nei confronti dei titolari delle concessioni di coltivazione.
7. I volumi offerti presso il mercato regolamentato di cui al comma 1, sono determinati assumendo fissa l'equivalenza 1 metro cubo = 38,52 MJ.
8. Nulla è mutato in materia di corresponsione delle aliquote del prodotto della coltivazione dovute a Regioni e a Comuni ai sensi delle norme vigenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Roma, 12 luglio 2007.

*Il Ministro:* BERSANI

**INDIRIZZI**

- **MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Direzione Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie**
  - **UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA**
    - Uffici F1, F2, F3, F4 – Via Molise, 2 – 00187 Roma – tel. 06 47052859 - fax 06 47887802
    - Ufficio F5 – Via Zamboni, 1 – 40125 Bologna – tel. 051 234326 - fax 051 228927
    - Ufficio F6 - Via Benedetto Croce, 40 - 00142 Roma – tel. 06 5411754 - fax 06 5410696
    - Ufficio F7 – Piazza Giovanni Bovio, 22 - 80133 Napoli – tel. 081 5510049 - fax 081 5519460
  
  - **MERCATO DEL GAS**
    - Ufficio D1 – Via Molise, 2 – 00187 Roma – tel. 06 47052796 – fax 06 47052036

**ELENCO DELLE ISTANZE**

Aggiornamento al 30 giugno 2007

**ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN TERRA**

N.	Pubbl. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolari	Zona	Province	Area Km <sup>2</sup>
1	XL-4	03/96	<b>PLATACI</b>	ENI	CALABRIA	CZ	181,86
2	XL-8	07/96	<b>MONTE CARBONE</b>	ENI	BASILICATA (357,84) PUGLIA (98,64)	MT BA-TA	456,48
3	XL-8	07/96	<b>MANDURIA</b>	ENI	PUGLIA	TA-LE	959,40
4	XL-8	07/96	<b>MASSAFRA</b>	ENI	PUGLIA (997,04) BASILICATA (2,60)	TA-BA MT	999,64
5	XL-12	11/96	<b>MURO LUCANO</b>	ITALMIN PETROLI	BASILICATA (117,03) CAMPANIA (0,20)	PZ SA	117,23
6	XLI-8	07/97	<b>FRUSCI</b>	ENI	BASILICATA	PZ	237,13
7	XLI-9	08/97	<b>SORGENTE NUOVA (1)</b>	FINA, MOBIL, ENTERPRISE O., ENI	BASILICATA	PZ	13,06
8	XLII-1	12/97	<b>MASSERIA LA ROCCA (1)</b>	BRITISH GAS RIMI, ENI	BASILICATA	PZ	13,06
9	XLII-3	02/98	<b>SPEZZANO ALBANESE</b>	ENI	CALABRIA	CS	743,00
10	XLII-11	10/98	<b>OLIVETO LUCANO</b>	TOTAL ITALIANA, B.G.INT ESSO	BASILICATA	MT-PZ	188,23
11	XLIII-10	09/99	<b>S. GIOVANNI TEATINO</b>	ENI	ABRUZZO	PE-CH	199,10
12	XLIII-10	09/99	<b>FIUME BRADANO</b>	ENI	BASILICATA (198,80) PUGLIA (121)	MT TA	319,80
13	XLIV-3	02/00	<b>GROTTE DEL SALICE</b>	SHELL ITALIA E&P	BASILICATA	PZ-MT	118,14
14	XLIV-8	07/00	<b>CORANA</b>	ITALMIN EXPLORATION	PIEMONTE (412,58) LOMBARDIA (63,65)	AL PV	476,23
15	XLV-2	02/01	<b>CIVITAQUANA</b>	RIGO OIL COMPANY	ABRUZZO	PE-CH-TE	615,37
16	XLVI-4	03/02	<b>CAROVILLI</b>	WPN Resources Ltd	MOLISE (599,8) ABRUZZO (73,4)	IS-CB AQ	673,20
17	XLVI-8	07/02	<b>NUSCO</b>	ITALMIN	CAMPANIA	AV-BN	698,50
18	XLVI-11	10/02	<b>TERRA DEL SOLE</b>	NORTHSUN ITALIA	EMILIA ROMAGNA	FO-RA	214,85
19	XLVII-4	03/03	<b>MONTELURO</b>	PETREN	MARCHE (287,01) EMILIA R. (77,85)	PS - RN	364,86
20	XLVII-10	09/03	<b>RECANATI</b>	COSTRUZIONE CONDOTTE S.r.l.	MARCHE	MC-AN	72,54
21	XLVII-11	10/03	<b>IOLANDA DI SAVOIA</b>	GEOGAS	EMILIA ROMAGNA	FE	119,50
22	XLVII-11 XLIX-5	10/03 21/04	<b>SULMONA</b>	GAS DELLA CONCORDIA	ABRUZZO	AQ	(212,03) 188,95
23	XLVII-12	11/03	<b>COLFELICE</b>	VITTORITO PETROLEUM S.r.l.	LAZIO	FR	623,33
24	XLVII-12	11/03	<b>NIBBIANO</b>	EDISON SpA	EMILIA ROM. (402,91) LOMBARDIA (344,37)	PC-PV	747,28
25	XLVIII-4	03/04	<b>CASE SPARSE</b>	BRITISH GAS INTERNATIONAL BV	LOMBARDIA (12,60) PIEMONTE (11,60)	PV-NO	24,20
26	XLVIII-5	04/04	<b>BELFORTE</b>	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	PI-SI	510,85
27	XLVIII-5	04/04	<b>CINIGIANO</b>	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	GR-SI	303,30
28	XLVIII-5	04/04	<b>SIENA</b>	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	SI-FI	477,96
29	XLVIII-7	06/04	<b>MORGETTA</b>	COSTRUZIONE CONDOTTE S.r.l.	MOLISE	CB	6,10
30	XLVIII-8	07/04	<b>GATTINARA</b>	NORTHERN PETROLEUM LIMITED	PIEMONTE (462,14) LOMBARDIA (7,65)	NO-VC-BI- VA	462,14
31	XLVIII-9 L-2	08/04	<b>FIUME BRUNA</b>	Indipendent Energy Solutions	TOSCANA	GR	246,87
32	XLVIII-10	09/04	<b>BOSCO</b>	Consorzio Intercomunale Metanodotto Panaro	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	9,85
33	XLVIII-10	09/04	<b>DARDAGNOLA</b>	Consorzio Intercomunale Metanodotto Panaro	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	24,65
34	XLVIII-10	09/04	<b>CASALE COCCHI</b>	GROVE ENERGY Ltd	EMILIA ROMAGNA	RA	2,45
35	XLVIII-11	10/04	<b>SAMBUCETO</b>	PETREN s.r.l.	MARCHE	MC-AN	147,59
36	XLVIII-11	10/04	<b>TORRENTE PARMA</b>	EDISON	EMILIA ROMAGNA	PR-RE	666,22
37	XLVIII-11	10/04	<b>LA SACCA</b>	NORTHERN PETROLEUM (UK) LIMITED	EMILIA ROMAGNA	RA	52,35

38	XLVIII-11	10/04	<b>CORROPOLI</b>	JKX Italia limited	MARCHE	AP	168,00
39	XLIX-3	02/05	<b>PUNTA MARINA</b>	NORTHERN PETROLEUM (UK)	EMILIA ROMAGNA	RA	29,70
40	XLIX-4	03/05	<b>COSTA PAVESI (14)</b>	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	EMILIA ROMAGNA	PR	341,85
41	XLIX-6	05/05	<b>ALTEDO</b>	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	EMILIA ROMAGNA	BO-FE	190,87
42	XLIX-6	05/05	<b>PIZZO SCIABOLONE</b>	GAS PLUS ITALIANA	BASILICATA	MT	96,22
43	XLIX-7	06/05	<b>BRIENZA</b>	JKX ITALIA	BASILICATA	PZ	75,86
44	XLIX-7	06/05	<b>SANTA MARGHERITA (14)</b>	SVILUPPO RISORSE NATURALI	EMILIA ROMAGNA	PR	308,83
45	XLIX-7	06/05	<b>CASCINA CAMPAZZO (15)</b>	NORTHSUN ITALIA	LOMBARDIA	BS-CR	161,80
46	XLIX-7	06/05	<b>LA RISORTA</b>	NORTHSUN ITALIA	VENETO EMILIA ROMAGNA	RO-FE	369,50
47	XLIX-8	07/05	<b>LA PROSPERA</b>	NORTHSUN ITALIA	VENETO EMILIA ROMAGNA	RO-FE	110,00
48	XLIX-8	07/05	<b>OPERA</b>	NORTHSUN ITALIA	LOMBARDIA	MI-PV	329,00
49	XLIX-8	07/05	<b>SOLAROLO (16)</b>	GROVE ENERGY	EMILIA ROMAGNA	BO-FO-RA	258,45
50	XLIX-9	08/05	<b>S.MARTINO (17)</b>	TERRACON	EMILIA ROMAGNA	PR	250,70
51	XLIX-10	09/05	<b>ANZI</b>	ENI DIVISIONE E&P	BASILICATA	PZ	117,40
52	XLIX-10	09/05	<b>SATRIANO DI LUCANIA</b>	ENI DIVISIONE E&P	BASILICATA	PZ	104,30
53	XLIX-10	09/05	<b>LA CERASA</b>	SHELL ITALIA E&P	BASILICATA	PZ	75,86
54	XLIX-10	09/05	<b>MONTE CAVALLO</b>	SHELL ITALIA E&P	BASILICATA	PZ-SA	211,90
55	XLIX-10	09/05	<b>PIGNOLA</b>	SHELL ITALIA E&P	BASILICATA	PZ	54,83
56	XLIX-10	09/05	<b>MOLINELLA (18)</b>	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	EMILIA ROMAGNA	BO-FE	506,20
57	XLIX-11	10/05	<b>TRIGOLO (15)</b>	ENI DIVISIONE E&P	LOMBARDIA	BS-CR	161,80
58	XLIX-12	11/05	<b>GRASSANO (23)</b>	ENERGIA DELLA CONCORDIA	BASILICATA	MT	66,24
59	XLIX-12	11/05	<b>BARZANO (19)</b>	EDISON	LOMBARDIA	BG-LC-MI	297,60
60	XLIX-12	11/05	<b>SANTA CROCE</b>	SVILUPPO RISORSE NATURALI	CAMPANIA MOLISE	BE-CB	745,60
61	XLIX-12	11/05	<b>MORDANO (16)</b>	PO VALLEY OPERATIONS PTY	EMILIA ROMAGNA	BO-FO-RA	258,45
62	XLIX-12 L-3	11/05	<b>CIPRESSI</b>	ENI	ABRUZZO	PE-TE	101,20 144,43
63	XLIX-12	11/05	<b>ROSETO DEGLI ABRUZZI (20)</b>	ENERGIA DELLA CONCORDIA	ABRUZZO	TE	13,40
64	XLIX-12	11/05	<b>PONTE DEI GRILLI (16)</b>	ALEANNA RESOURCES	EMILIA ROMAGNA	BO-FO-RA	258,45
65	L-1	12/05	<b>CORTE DEI SIGNORI</b>	ALEANNA RESOURCES	EMILIA ROMAGNA	FE	248,70
66	L-1	12/05	<b>PANNOCCHIA (17)</b>	EDISON	EMILIA ROMAGNA	PR	250,70
67	L-1	12/05	<b>MAZZALASINO (22)</b>	PO VALLEY OPERATIONS PTY	EMILIA ROMAGNA	MO-RE	197,80
68	L-1	12/05	<b>PODERE GALLINA (18)</b>	PO VALLEY OPERATIONS PTY	EMILIA ROMAGNA	BO-FE	506,20
69	L-1	12/05	<b>POGGIO MORELLO</b>	ENERGIA DELLA CONCORDIA	MARCHE ABRUZZO	AP-TE	83,19
70	L-1	12/05	<b>SAN GERVASIO</b>	ENERGIA DELLA CONCORDIA	ABRUZZO	TE	68,12
71	L-2	01/06	<b>SASSUOLO</b>	TERRACON	EMILIA ROMAGNA	MO-RE	252,26
72	L-2	01/06	<b>BADILE</b>	ENERGIA DELLA CONCORDIA	LOMBARDIA	MI-PV	154,50
73	L-2	01/06	<b>COLLE GINESTRE</b>	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	ABRUZZO MOLISE	CB CH	86,55
74	L-2	01/06	<b>GENZONE (21)</b>	ENERGIA DELLA CONCORDIA	LOMB. (318,70) EMILIA ROM. (3,30)	LO-PV PC	322,00
75	L-2	01/06	<b>POSTA DEL GIUDICE</b>	ENERGIA DELLA CONCORDIA	PUGLIA	FG	113,60
76	L-2	01/06	<b>SERRA DEI GATTI (24)</b>	INTERGAS PIÙ	PUGLIA	FG	121,80
77	L-3	02/06	<b>OSSOLA (19)</b>	PO VALLEY OPERATIONS PTY	LOMBARDIA	BG-LC-MI	297,60
78	L-3	02/06	<b>MASSERIA MANFREDI (26)</b>	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	ABRUZZO	PE	78,65
79	L-4	03/06	<b>SAN GIOVANNI (28)</b>	TERRACON	EMILIA ROMAGNA	MO-RE	104,70
80	L-4	03/06	<b>SANT'ANNA (20)</b>	COR.PRO.ITALIA, TERRACON	ABRUZZO	TE	13,40
81	L-4	03/06	<b>BELGIOIOSO (21)</b>	ALEANNA RESOURCES	LOMBARDIA EMILIA ROM.	LO-PV-PC	322,00
82	L-4	03/06	<b>BUGIA (22)</b>	ALEANNA RESOURCES	EMILIA ROMAGNA	MO-RE	197,80
83	L-4	03/06	<b>MEDOLA (25)</b>	ALEANNA RESOURCES	EMILIA ROMAGNA	BO-MO	448,80
84	L-4	03/06	<b>PALAZZO SAN GERVASIO</b>	ALEANNA RESOURCES	PUGLIA BASILICATA	BA-PZ	561,00
85	L-4	03/06	<b>PONTE DEL DIAVOLO</b>	ALEANNA RESOURCES	EMILIA ROMAGNA	FE	204,60

86	L-4	03/06	<b>TORRENTE ACQUA FREDDA (23)</b>	ALEANNA RESOURCES	BASILICATA	MT	66,24
87	L-4	03/06	<b>ABBADIA CERRETO (29)</b>	ENI	LOMBARDIA	CR-LO	91,82
88	L-4	03/06	<b>VILLA MAZZAROSA (20)</b>	INTERGAS PIÙ	ABRUZZO	TE	13,40
89	L-5	04/06	<b>FAETO (24)</b>	PETREN	PUGLIA	FG	121,80
90	L-5	04/06	<b>BIBBIANO</b>	TERRACON	EMILIA ROMAGNA	MO-PR-RE	411,90
91	L-5	04/06	<b>SALICETO (30)</b>	TERRACON	EMILIA ROMAGNA	PC	24,34
92	L-5	04/06	<b>ZAPPOLINO (25)</b>	EDISON	EMILIA ROMAGNA	BO-MO	448,80
93	L-5	04/06	<b>COLLE DEI NIDI</b>	GAS PLUS ITALIANA, INTERGAS PIÙ, PETROREP ITALIANA	MARCHE ABRUZZO	AP-TE	83,19
94	L-5	04/06	<b>VILLA CARBONE</b>	INTERGAS PIÙ. GAS PLUS ITALIANA	ABRUZZO	TE	68,12
95	L-6	05/06	<b>MASSERIA DELLA GIOIA (24)</b>	CONSUL SERVICE	PUGLIA	FG	121,80
96	L-7	06/06	<b>MONTE GALLO (27)</b>	GAS PLUS ITALIANA	MARCHE	AN-MC	122,10
97	L-7	06/06	<b>S. ROCCO</b>	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	ABRUZZO	CH	67,75
98	L-7	06/06	<b>S. VENERE (26)</b>	ENI, GAS PLUS ITALIANA	ABRUZZO	PE	73,12
99	L-8	07/06	<b>ROCCA DI BOLIGNANO (27)</b>	COR.PRO.ITALIA, TERRACON	MARCHE	AN-MC	122,10
100	L-8	07/06	<b>FANTOZZA (28)</b>	ALEANNA RESOURCES	EMILIA ROMAGNA	MO-RE	104,70
101	L-8	07/06	<b>PRADA (29)</b>	ALEANNA RESOURCES	LOMBARDIA	CR-LO	91,82
102	L-8	07/06	<b>CENTRALE LUNA</b>	BIG	UMBRIA	TR	2,524
103	L-9	08/06	<b>MOLINO (30)</b>	ALEANNA RESOURCES	EMILIA ROMAGNA	PC	24,35
104	L-9	08/06	<b>LE SALINE</b>	ALEANNA RESOURCES	EMILIA ROMAGNA VENETO	FE-PD-RO	616,80
105	L-9	08/06	<b>TRE PONTI</b>	ALEANNA RESOURCES	VENETO	PD-RO-VE- FE	742,80
106	L-10	09/06	<b>POVEGLIANO</b>	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	VENETO	TV	529,75
107	L-12	11/06	<b>FAENZA (31)</b>	GAS PLUS ITALIANA	EMILIA ROMAGNA	FC-RA	246,00
108	L-12	11/06	<b>MARZENO (31)</b>	TERRACON	EMILIA ROMAGNA	FC-RA	246,00
109	L-12	11/06	<b>FONTANA AUTUNO (38)</b>	CELTIQUE ENERGIE PETROLEUM	BASILICATA	MT	80,82
110	L-12	11/06	<b>MONTE NEGRO (34)</b>	CELTIQUE ENERGIE PETROLEUM	BASILICATA	MT	287,70
111	L-12	11/06	<b>POZZO FRASCAROSSA (36)</b>	CELTIQUE ENERGIE PETROLEUM	BASILICATA	MT	412,10
112	L-12	11/06	<b>TORRENTE ALVO (37)</b>	CELTIQUE ENERGIE PETROLEUM	BASILICATA	MT	81,015
113	LI-1	12/06	<b>SERRE ALTE (34)</b>	CONSUL SERVICE	BASILICATA	MT	287,70
114	LI-1	12/06	<b>VILLA GIGLI (39)</b>	CONSUL SERVICE, COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	MARCHE	AN-MC	100,90
115	LI-2	01/07	<b>CARITÀ (35)</b>	CELTIQUE ENERGIE PETROLEUM	VENETO	TV	529,75
116	LI-2	01/07	<b>BORGO DI FONTANE (35)</b>	CONSUL SERVICE	VENETO	TV	529,75
117	LI-4	03/07	<b>FONTE DELLA VIGNA</b>	TOTAL ITALIA	CALABRIA	CS	56,10
118	LI-4	03/07	<b>IL CONVENTO</b>	CONSUL SERVICE	MOLISE PUGLIA	CB-FG	412,80
119	LI-4	03/07	<b>MASSERIA GRIMALDI (37)</b>	CONSUL SERVICE	BASILICATA	PZ	84,34
120	LI-4	03/07	<b>SERRA DI CROCE (34)</b>	MAC OIL	BASILICATA	MT	287,70
121	LI-4	03/07	<b>TEMPA LA PETROSA (36)</b>	TOTAL ITALIA	BASILICATA CALABRIA	CS-MT-PZ	412,10
122	LI-4	03/07	<b>TOLVE (37)</b>	MAC OIL	BASILICATA	PZ	84,34
123	LI-4	03/07	<b>TRE CANCELLI (38)</b>	MAC OIL	BASILICATA	MT-PZ	80,82
124	LI-4	03/07	<b>TURSI (36)</b>	MAC OIL	BASILICATA CALABRIA	CS-MT-PZ	412,10
125	LI-4	03/07	<b>CASONI</b>	INDIPENDENT ENERGY SOLUTIONS	TOSCANA	GR	187,50
126	LI-4 LI-5	03/07	<b>COLOBRARO (36)</b> (ex Masseria La Rocca)	ITALMIN EXPLORATION	BASILICATA CALABRIA	CS-MT-PZ	412,10
127	LI-4	03/07	<b>TOLVE (37)</b>	INDIPENDENT ENERGY SOLUTIONS	BASILICATA	PZ	84,34
128	LI-5	04/07	<b>CASTELVERDE</b>	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	LOMBARDIA EMILIA ROMAGNA	BS-CR-LO- PC	542,30
129	LI-5	04/07	<b>PORTOMAGGIORE</b>	GROVE ENERGY, COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	EMILIA ROMAGNA	BO-FE-RA	378,50
130	LI-5	04/07	<b>MASSERIA</b>	VEGA OIL	PUGLIA	FG	154,60

			<b>MONTAROZZO</b>				
131	LI-5	04/07	<b>LORETO (39)</b>	MAC OIL	MARCHE	AN-MC	100,90
132	LI-5	04/07	<b>LAVIANO</b>	ITALMIN EXPLORATION	CAMPANIA BASILICATA	AV-SA-PZ	598,00
133	LI-6	05/07	<b>CALCIO</b>	PENGAS, GOLDEN DYNASTY RESOURCES	LOMBARDIA	BG-BS-CR	539,40
134	LI-7	06/07	<b>PIETRABBONDANTE</b>	SVILUPPO RISORSE NATURALI	ABRUZZO MOLISE	CH-CB-IS	747,40

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

#### ISTANZE DI PERMESSO DI PROSPEZIONE IN MARE

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Zona	Area Km <sup>2</sup>
1	XL-10 L-5 L-7	09/05 04/06 06/06	<b>d 4 E.P.-SA</b>	SARAS	E - Mare Mediterraneo - Golfo di Cagliari	(1.150,00 ) 470,60
2	L-6 L-7	05/06 06/06	<b>d 5 E.P.-SA</b>	SARAS	E - Mare Mediterraneo - Golfo di Oristano	(855,15) 629,95

#### ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN MARE

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Zona	Area Km <sup>2</sup>
1	XL-1	12/95	<b>d 146 D.R.-CN</b>	CANADA NORTHWEST ITALIANA	D - Mare Ionio	162,28
2	XL-8	07/96	<b>d 147 D.R.-AG</b>	ENI	D - Mare Ionio	993,96
3	XLII-12	11/98	<b>d 341 C.R.-PU</b>	PUMA PETROLEUM	C - Mare Mediterraneo	658,75
4	XLIII-2	01/99	<b>d 90 E.R.-PU</b>	PUMA PETROLEUM	E - Mare Tirreno	683,13
5	XLIII-5	04/99	<b>d 91 E.R.-PU</b>	PUMA PETROLEUM	E - Mare Tirreno	643,12
6	XLV-8	07/01	<b>d 342 C.R.-PU</b>	PUMA PETROLEUM	C - Mare Mediterraneo	716,70
7	XLVII-5	04/03	<b>d 345 C.R.-MF (1)</b>	MAYFAIR PETROLEUM LIMITED	C - Canale di Sicilia	267,81
8	XLVII-7	06/03	<b>d 346 C.R.-EA (1)</b>	ENI - EDISON - BRITISH GAS INTERNATIONAL	C - Canale di Sicilia	267,81
9	XLVII-12	11/03	<b>d 347 C.R.-NP</b>	NORTHERN PETROLEUM	C - Canale di Sicilia	391,49
10	XLVIII-3	02/04	<b>d 21 G.R.-NP</b>	NORTHERN PETROLEUM	G - Canale di Sicilia	712,50
11	XLIX--5	04/05	<b>d 59 F.R.-NP</b>	NORTHERN PETROLEUM	F - Mare Ionio	730,75
12	L-1	12/05	<b>d 349 C.R.-MD</b>	MEDOIL	C - Canale di Sicilia	366,25
13	L-1	12/05	<b>d 350 C.R.-MD</b>	MEDOIL	C - Canale di Sicilia	589,69
14	L-4	03/06	<b>d 60 F.R.-NP</b>	NORTHERN PETROLEUM	F - Mare Adriatico	741,80
15	L-7	06/06	<b>d 148 D.R.-CS</b>	CONSUL SERVICE	D - Mare Ionio	162,28
16	L-7	06/06	<b>d 61 F.R.-NP</b>	NORTHERN PETROLEUM	F - Mare Adriatico	733,50
17	L-10	09/06	<b>d 149 D.R.-NP</b>	NORTHERN PETROLEUM	D - Mare Adriatico	735,70
18	L-11	10/06	<b>d 492 B.R.-EL (2)</b>	PETROCELTIC ELSA	B - Mare Adriatico	172,40
19	L-11	10/06	<b>d 493 B.R.-EL (3)</b>	PETROCELTIC ELSA	B - Mare Adriatico	327,10
20	L-11	10/06	<b>d 494 B.R.-EL</b>	PETROCELTIC ELSA	B - Mare Adriatico	287,50
21	L-11	10/06	<b>d 495 B.R.-EL</b>	PETROCELTIC ELSA	B - Mare Adriatico	165,00
22	L-11	10/06	<b>d 496 B.R.-EL</b>	PETROCELTIC ELSA	B - Mare Adriatico	263,49
23	L-11	10/06	<b>d 497 B.R.-EL</b>	PETROCELTIC ELSA	B - Mare Adriatico	407,40
24	L-11	10/06	<b>d 498 B.R.-EL</b>	PETROCELTIC ELSA	B - Mare Adriatico	526,80

25	L-11	10/06	<b>d 499 B.R.-EL</b>	PETROCELTIC ELSA	B - Mare Adriatico	269,68
26	L-11	10/06	<b>d 500 B.R.-EL</b>	PETROCELTIC ELSA	B - Mare Adriatico	123,90
27	LI-3	02/07	<b>d 501 B.R.-GE (2)</b>	GROVE ENERGY	B - Mare Adriatico	172,40
28	LI-3	02/07	<b>d 502 B.R.-GE (3)</b>	GROVE ENERGY	B - Mare Adriatico	327,10
29	LI-4	03/07	<b>d 150 D.R.-CS</b>	CONSUL SERVICE	D- Mare Jonio	63,13
30	LI-5	04/07	<b>d 167 A.R.-CS</b>	CONSUL SERVICE	A- Mare Adriatico	526,00
31	LI-5	04/07	<b>d 503 B.R.-CS</b>	CONSUL SERVICE	B - Mare Adriatico	137,70

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

#### ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN TERRA

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Regioni	Province	Area Km <sup>2</sup>
1	XLVII-10	09/03	<b>AGOSTA</b>	ENI, PETROREP ITALIANA	EMILIA ROMAGNA	FE	26,93
2	XLIX-5	04/05	<b>ABBADESSE</b>	GROVE ENERGY	EMILIA ROMAGNA	RA	14,70
3	XLIX-6	05/05	<b>CAPPARUCCIA</b>	ENI, EDISON	MARCHE	AP	59,55
4	L-6	05/06	<b>SILLARO</b>	NORTHSUN ITALIA, PO VALLEY OPERATIONS PTY	EMILIA ROMAGNA	BO	7,37
5	L-7	06/06	<b>AGLAVIZZA</b>	JKX ITALIA	ABRUZZO	CH	7,32
6	L-8	07/06	<b>MEZZOCOLLE</b>	ENI	EMILIA ROMAGNA	BO-FE	144,90
7	L-8	07/06	<b>S. ALBERTO</b>	EDISON, NORTHSUN ITALIA, PO VALLEY OPERATIONS PTY	EMILIA ROMAGNA	BO	19,51
8	L-10	09/06	<b>CASCINA CASTELLO</b>	NORTHSUN ITALIA	LOMBARDIA	CR-LO-MI	14,49

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

#### ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN MARE

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Zona	Area Km <sup>2</sup>
1	XL-4	02/88	<b>d 26 B.C.-AG</b>	AGIP	B - Mare Adriatico	58,48
2	XXXIX-3	02/95	<b>d 23 A.C.-AG</b>	AGIP	A - Mare Adriatico	58,32
3	XLI-1	12/96	<b>d 1 G.C.-AG</b>	AGIP, EDISON GAS	G - Canale di Sicilia	171,70
4	XLI-4	03/97	<b>d 35 A.C.-AG</b>	AGIP, ELF IDR. ITAL., PETR. IT. SPI	A - Mare Adriatico	144,17
6	XLV-3	02/01	<b>d 37 A.C.-AG</b>	ENI	A - Mare Adriatico	73,56
7	L-3	02/06	<b>d 38 A.C.-AG</b>	ENI, EDISON	A - Mare Adriatico	54,26
8	L-9	08/06	<b>d 39 A.C.-EA</b>	ENI	A - Mare Adriatico	103,60
9	L-10	09/06	<b>d 29 B.C.-AG</b>	ENI	B - Mare Adriatico	27,31
10	LI-1	12/06	<b>d 6 F.C.-AG</b>	ENI	F-Mare Jonio	76,69

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

#### ISTANZE DI CONCESSIONE DI STOCCAGGIO

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Regioni	Province	Area Km <sup>2</sup>
1	XLVI-8	07/02	<b>RIVARA</b>	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	117,14
2	XLVI-9	08/02	<b>CORNEGLIANO</b>	ITAL GAS STORAGE	LOMBARDIA	LO	24,23
3	XLVI-9	08/02	<b>COTIGNOLA</b>	EDISON STOCCAGGIO	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
4	XLVI-9	08/02	<b>CUGNO LE MACINE</b>	GEOGAS	BASILICATA	MT	48,16
5	XLVI-9	08/02	<b>SAN POTITO</b>	EDISON STOCCAGGIO	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67

6	XLVI-9	08/02	<b>SERRA PIZZUTA</b>	GEOGAS	BASILICATA	MT	10,15
7		06/06	<b>SINARCA</b>	GAS PLUS ITALIANA	MOLISE	CB	20,49


Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi.

#### ISTANZE DI PERMESSO DI GEOTERMIA IN MARE


N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Zona	Area Km <sup>2</sup>
1	L-6	05/06	<b>TIRRENO MERIDIONALE 1</b>	EUROBUILDING	Mare Tirreno Meridionale	678,30

**PIANI TOPOGRAFICI**  
ALLEGATI ALLE ISTANZE ED AI DECRETI PUBBLICATI  
NEL PRESENTE BOLLETTINO

Le due tavole relative ai permessi di ricerca F.R39.NP e F.R40.NP saranno pubblicate successivamente sul sito dell'UNMIG.




**TAV. 1** - Istanza di permesso di ricerca PIETRABBONDANTE



Edizione Gennaio 2004

Edizione cartografica idrografica della Marina, 2ª Edizione - Genova, Luglio 1991 - Direttore: Spasini - Capofila: di Vascallo  
© Copyright I.I.M. Genova 1991

TAV. 2 - Permessi di ricerca F . R 39 . NP



**TAV. 3 - Permesso di ricerca F . R 40 . NP**